



COMUNICATO UFFICIALE N.118/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 24 Settembre 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Francesco CARUSO;

Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Simone ANASTASI/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990

Con reclamo datato 29/06/2020 inoltrato alla società controinteressata ded alla Commissione Accordi Economici, il sig. Simone ANASTASI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990, al pagamento della somma di €.2.100,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, allo stesso non è stata allegata, l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Simone ANASTASI nei confronti della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CARUSO/F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL

Con reclamo notificato in data 30/06/2020 il sig.Alessandro CARUSO, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società F.C.PONSACCO 1920,un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 2.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €.500,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

In data 2 Settembre 2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TOMA/POL.DIL.SAMMICHELE

Con reclamo notificato in data 7/07/2020 il sig. Antonio TOMA, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.SAMMICHELE 1992, un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 8.200,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €3.960,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

In data 17 Settembre 2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BURATTO/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 17/07/2020, trasmesso alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Matteo BURATTO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €8.625,77 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Matteo BURATTO della somma di €8.625,77

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MIANO/ASD SANCATALDESE CALCIO

Con reclamo datato 10/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.SANCATALDESE CALCIO il sig.Roberto MIANO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.825,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, in data 15/07/2020, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente, che le stesse sono fuori termine per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 e di conseguenza non possono essere prese in considerazione per la decisione.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.SANCATALDESE CALCIO, al pagamento in favore del sig.Roberto MIANO, della somma di €1.825,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BARRETTA/A.S.D.ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/06/2020 il sig. Antonio BARRETTA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €4.125,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Antonio BARRETTA della somma di €4.125,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D'ORAZIO/FOSSANO CALCIO SSD ARL

Con reclamo inoltrato in data 21/02/2020, alla Commissione Accordi Economici ed alla FOSSANO CALCIOSSD ARL il sig. Andrea D'ORAZIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo non percepito relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino alla data di presentazione del ricorso.

La società, in data 13/05/2020, tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però, che le stesse sono fuori termine per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e di conseguenza non possono essere prese in considerazione per la decisione del ricorso.

All'udienza del 24/09/2020, era presente il legale del calciatore ma non la Società.

Lo stesso, dichiarava che, la Società aveva provveduto a versare ulteriori €1.500,00 tramite bonifico bancario al calciatore, che andranno decurtati dalla richiesta.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società FOSSANO CALCIO SSD ARL al pagamento in favore del sig. Andrea D'ORAZIO della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

ERRATA CORRIGE AL C.U.N.7 DEL 3 Luglio 2020

Alla pagina n.19 leggasi come segue:

36) RICORSO DEL CALCIATORE Consalvo Francesco CORDOVA/A.S.D.ROCCELLA

Con reclamo datato 16/01/2020, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D. ROCCELLA il sig. Consalvo Francesco CORDOVA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.100,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCELLA al pagamento in favore del sig. Consalvo Francesco CORDOVA della somma di €. 4.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 12 Ottobre 2020

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia